

# SOCIETÀ DI CAPITALI 2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PERIODO D'IMPOSTA 2017

1. Le principali novità del modello	2	16. <b>Quadro RK</b> - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	159
2. Compilazione del frontespizio	3	17. <b>Quadro RO</b> - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo	162
3. <b>Quadro RF</b> - Reddito di impresa	13	18. <b>Quadro RS</b> - Prospetti vari	162
4. <b>Quadro RJ</b> - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	42	19. <b>Quadro RZ</b> - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	203
5. <b>Quadro FC</b> - Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	46	20. <b>Quadro NI</b> - Interruzione della tassazione di gruppo	208
<b>DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE</b>		21. <b>Quadro CE</b> - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere	210
6. <b>Quadro RN</b> - Determinazione dell'IRES	53	22. <b>Quadro AC</b> - Comunicazione dell'amministratore di condominio	226
7. <b>Quadro RM</b> - Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e dalle stabili organizzazioni localizzate in Stato territori con regime fiscale privilegiato - Rivalutazione del valore dei terreni	58	23. <b>Quadro TR</b> - Trasferimento della residenza all'estero	227
8. <b>Quadro RQ</b> - Altre imposte	60	24. <b>Quadro OP</b> - Comunicazioni per i regimi opzionali	230
9. <b>Quadro RI</b> - Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione (art. 13, comma 1 lett. d), d.lgs. n. 252/2005 e art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 47/2000)	80	25. <b>Quadro DI</b> - Dichiarazione integrativa	233
10. <b>Quadro PN</b> - Imputazione del reddito del Trust	84	26. <b>Altri quadri</b> - Soggetti non residenti	234
11. <b>Quadro TN</b> - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza	88	<b>VERSAMENTI</b>	
12. <b>Quadro GN</b> - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato	94	27. <b>Quadro RX</b> - Risultato della dichiarazione	234
13. <b>Quadro GC</b> - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie	100	<b>TABELLA</b> - Elenco dei Paesi e Territori esteri	237
<b>PROSPETTI VARI</b>			
14. <b>Quadro RU</b> - Crediti d'imposta	101		
15. <b>Quadro RV</b> - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie	153		



Il credito d'imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contribuente, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6852"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

## PRODUTTORI ESECUTIVI OPERE WEB ESTERE

### *Codice credito B8*

#### **Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e post-produzione per la realizzazione su commissione estera di opere web estere (art. 8, comma 2, D.L. 91/2013; D.I. 5 febbraio 2015)**

Con il codice credito "B8" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e post-produzione per la realizzazione sul territorio italiano, su commissione estera, di opere web di nazionalità diversa da quella italiana, previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 febbraio 2015. Il comma 2 del citato art. 8 è stato abrogato dall' art. 39, comma 1, lett. d), L. 14 novembre 2016, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal predetto Ministero la comunicazione attestante il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contribuente, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6854"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

## RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014

### *Codice credito B9*

#### **Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, Legge 190/2014; L. 232/2016)**

Con il codice credito "B9", va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014, per le spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che la spesa complessiva effettuata in ciascun periodo d'imposta agevolato ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 ha disciplinato le modalità applicative dell'agevolazione.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, commi 15 e 16, ha modificato la disciplina del credito d'imposta, prevedendone la proroga di un anno (fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020) e, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'innalzamento della misura del credito nonché l'estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo.

Il credito è fruibile in forma "automatica", ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. Per la compensazione del credito tramite modello F24 è utilizzabile il **codice tributo "6857"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Inoltre, va compilata la **sezione IV-BIS, rigo RU100**, per l'indicazione dei costi sostenuti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. In particolare nel rigo RU100 va indicato:

- nella **colonna 1**, la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo *intra-muros*, specificando nella **colonna 3** l'importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2013);
- nella **colonna 5**, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo *extra-muros*, specificando nella **colonna 7** l'importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.

## CASSE E FONDI DI PREVIDENZA

### Codice credito C1

#### Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare (art. 1, commi da 91 a 94, L. 190/2014; L. 232/2016)

Con il codice credito "C1", va indicato il credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, istituito dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal periodo d'imposta 2015 (la legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 96, ha disposto l'abrogazione della misura agevolativa).

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015 disciplina le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta e individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita istanza, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 settembre 2015.

Il credito di imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo "6867".

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo **RU5, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta spettante, determinato secondo la misura percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 giugno 2017 (prot. n. 116001/2017). I soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 non devono indicare il credito d'imposta nel presente rigo se lo stesso è stato già esposto nel modello REDDITI 2017.

## NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

### Codice credito C2

#### Credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (art. 21-bis D.L. 83/2015; art. 1, comma 618, L. 208/2015; D.M. 23 dicembre 2015; DM 30 marzo 2017)

Con il codice credito "C2" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. La legge di stabilità per il 2016 ha reso permanente la misura agevolativa.

Con i decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2015 e del 30 marzo 2017 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l'importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del